CAMERA DEI DEPUTATI N. 770

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LETTIERI

Presentata il 15 settembre 1972

Istituzione del corso di laurea in educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vicende della riforma universitaria, nel corso della V legislatura, sono ben note. Essa ha impegnato pressoché intera l'attività della competente Commissione al Senato, pervenendo infine ad una sua provvisoria approvazione.

Passata alla Camera, il sopravvenuto scioglimento del Parlamento ne ha impedito la definitiva conversione in legge. Sicché oggi, agli inizi della VI legislatura, il problema universitario resta ancora non risolto. Esso deve considerarsi, invece, addirittura aggravato, considerata la situazione degli Atenei, per quanto concerne l'aumento della popolazione studentesca, la deficienza di aule ed attrezzature, l'insufficienza del corpo docente.

Il disegno di legge n. 612/5 è stato ripresentato alle Camere, ad iniziativa parlamentare, al fine di usufruire delle procedure abbreviate previste dal nuovo regolamento delle Camere stesse. Peraltro, su di esso non risulta ancora ben definito l'atteggiamento del Governo.

Anzi dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, e dall'intervento del Ministro della pubblica istruzione presso l'VIII Commissione della Camera del decorso luglio, risulta la volontà politica di procedere con provvedimenti parziali e di settore in una materia così vasta e delicata. Si è parlato di sblocco dei concorsi a cattedre, istituzione di nuovi posti di docenti, e così via.

Il disegno organico sembra, dunque, accantonato, e non si può non prendere atto, sia pure con rammarico, di tale nuova realtà. Non è motivo, certo, di grande soddisfazione rinunziare ad una mole enorme di lavoro che ha impegnato a pieno ritmo, come si è già accennato, la passata legislatura. Peraltro si è mutato l'indirizzo politico, occorre come si diceva, prenderne atto, e ad esso adeguare le proprie iniziative di intervento. Che potranno essere, senza alcun dubbio, proficue di risultati, nella misura in cui si inseriranno in un disegno organico, ancorché rivolte a provvedere a settori limitati e specializzati.

In tale prospettiva si è ritenuto di prendere l'iniziativa di predisporre l'acclusa proposta di legge, intesa a risolvere un problema che era già stato previsto nel succitato disegno di legge n. 612, e che rischierebbe di essere ora accantonato, nel nuovo quadro che si è descritto.

Trattasi dell'istituzione della laurea in educazione fisica, già prevista, con altra denominazione, dall'articolo 81 dello stesso disegno di legge.

Il problema dell'educazione fisica, per la diretta incidenza che ha sul benessere fisico e morale del paese, dovrebbe essere conside-

rato un vero e proprio problema sociale, di conseguenza ciascun cittadino dovrebbe essere interessato ad una sua sollecita definizione, in particolare per quanto concerne il settore scolastico.

L'« educazione fisica » italiana, invece, non è mai stata, e tanto meno oggi, in grado di assicurare efficienti risultati alla popolazione, e ciò per i seguenti fondamentali motivi:

a) la preparazione professionale dei nostri insegnanti di educazione fisica è approssimativa e perciò insufficiente. Detta preparazione è curata da numerosi istituti superiori di educazione fisica, tutti non statali tranne quello di Roma, sorti disorganicamente senza una preventiva programmazione territoriale, in gran parte inidonei alle funzioni da svolgere. Tranne qualche lodevole eccezione, come ad esempio quello di Napoli;

b) i nostri insegnanti di educazione fisica sono numericamente insufficienti. Non esistendo un albo apposito per i docenti di educazione fisica, è molto difficile accertare quale è il numero di docenti che esercitano esclusivamente tale insegnamento, e qual è invece il numero di coloro che insegnano in attesa di conseguire un'altra laurea, o un altro insegnamento, o un'altra occupazione;

c) la mancanza di preparazione ufficiale ed il numero limitato di persone che si dedicano professionalmente (e cioè con l'intenzione di continuare tutta la vita, approfondendo sempre più la loro preparazione) all'insegnamento, ha curato la categoria di coloro che si avvicinano all'insegnamento stesso con l'intenzione di procacciarsi un'occupazione qualsiasi, senza una specifica seria preparazione professionale.

Per tali motivi, si propone la creazione di una facoltà universitaria autonoma di educazione fisica, che risponda alle seguenti finalità:

1) si inserisca nell'arco più vasto di possibilità universitarie offerte al termine degli studi secondari superiori a tutti gli studenti;

2) costituisca una valida preparazione all'esercizio dell'insegnamento dell'educazione fisica;

3) sia il centro attorno al quale si sviluppano le varie iniziative rivolte al perfezionamento, all'aggiornamento, allo sviluppo delle attività collaterali all'educazione fisica;

4) sia un determinante fattore di moralizzazione (vedi articolo 6 della proposta);

5) provveda alla completa regionalizzazione dei centri di preparazione del personale docente, istituendo ISEF nelle regioni attualmente sprovviste, quali il Veneto, la Liguria, la Calabria, le Puglie, la Lucania.

Onorevoli colleghi, se è vero, come da più parti autorevolmente affermato, che l'università, quasi per naturale esaurimento dei compiti precedentemente svolti, denuncia i suoi limiti, primo tra i quali l'incapacità di adeguarsi alle nuove esigenze che la società va individuando, è pur necessario prendere le iniziative più opportune perché l'università stessa venga riconsiderata circa le sue finalità, e gli indirizzi da perseguire.

A tale scopo risponde la presente iniziativa legislativa, che si raccomanda alla vostra attenzione per un suo sollecito *iter* parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di promuovere ed incrementare gli studi riguardanti l'educazione fisica viene istituita la laurea in educazione fisica.

I relativi corsi di laurea potranno cominciare a funzionare a decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Agli studenti che abbiano superato gli esami previsti dal corso di laurea di cui al precedente articolo, di durata quadriennale viene conferito il titolo di « dottore in educazione fisica ».

Possono essere iscritti al corso di laurea in educazione fisica tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per accedere agli studi universitari.

ART. 3.

Negli statuti universitari sono obbligatoriamente iscritte le materie, concernenti la laurea in educazione fisica, relative ai seguenti raggruppamenti fondamentali:

a) materie di base;
b) materie medico-biologiche;
c) materie psico-pedagogiche;
d) materie specifiche e di specializzazione sportiva.

Le materie di cui sopra sono approvate dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei competenti organi accademici (sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione).

La laurea in educazione fisica abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie.

ART. 4.

Le attuali strutture esistenti presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati sono adeguate alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Il titolo di studio rilasciato dagli istituti suindicati è equiva-

lente a tutti gli effetti a quello rilasciato da università o istituti superiori statali.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono riconosciuti gli istituti superiori di educazione fisica funzionanti di fatto che abbiano chiesta la parifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione provvede ad istituire nelle regioni che ne siano sprovviste nuovi istituti superiori, che si avvarranno dei contributi dello Stato.

ART. 5.

Tutte le componenti universitarie, e cioè professori e assistenti ordinari, incaricati, straordinari, personale volontario, personale non insegnante e studenti sono rappresentati nel consiglio di facoltà. Le modalità di esecuzione della presente disposizione sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

Le suddette rappresentanze rimangono in carica tre anni, e potranno essere rielette una sola volta.

ART. 6.

L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi per la frequenza agli ISEF statali, è pari a quello stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia. Potranno essere previsti speciali contributi per le esercitazioni tecnico-pratiche.

Tali contributi dovranno essere approvati dalle rappresentanze di cui al precedente articolo.

ART. 7.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.